SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari.

08A03401

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA 10 marzo 2008.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008. (Ordinanza n. 30).

08A03625

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazioni e modificazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano.

Da 08A03320 a 08A03341

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. **92.**

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235 *(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).* — Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 312 *(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).* — Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

«Art. 590-*bis (Computo delle circostanze).* — Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-*bis.* Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializza-

zione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter.* Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-*bis,* dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-*ter.* La richiesta di cui al comma 1-*bis* è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-*bis,* il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

m) all'articolo 656, comma 9, lettera *a)*, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-*bis,* 600-*bis,* 624-*bis,* e 628 del codice penale,».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-*bis.*»;

c) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

«2-*quinquies.* Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al

proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera *c)*»;

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 186.».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 *(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).* — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Art. 7.

Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Art. 8.

Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Art. 9.

Centri di identificazione ed espulsione

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Art. 10.

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-*ter*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Art. 11.

Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Art. 12.

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l'articolo 110-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 110-*ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione)*. — 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-*bis*.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0115

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica Popolare Cinese il giorno 12 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il giorno 12 maggio 2008 un violentissimo evento sismico, pari a 7,8 della scala aperta Richter, ha colpito il territorio della Repubblica Popolare Cinese, determinando la morte di circa trentaquattromila persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del paese;

Considerato che la zona maggiormente colpita dal sisma, è rimasta isolata per molte ore dopo la scossa a causa delle numerose frane verificatesi e per le cattive condizioni del tempo che hanno contribuito ad aggravare il bilancio delle vittime e della distruzione con conseguenziale, gravissimo nocumento al tessuto sociale ed economico della predetta Repubblica;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Tenuto conto che la situazione, derivante dal predetto evento sismico è caratterizzata da una continua evoluzione connessa all'espletamento delle attività di soccorso, sicché perdura l'ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di assistenza volta a contribuire alla realizzazione di iniziative per la salvaguardia delle vite umane;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica Popolare Cinese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lombardia, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Considerata la situazione in cui versa il territorio della città di Milano, in cui la presenza dei nomadi è stimata in circa seimila unità, e dove all'interno dello stesso insediamento urbano sono sorti accampamenti abusivi in aree industriali dismesse nei quali confluisce la grande maggioranza della popolazione nomade;

Considerata la particolare conformazione urbanistica della città di Milano, in cui i confini dei numerosi comuni limitrofi giungono in un'area molto prossima al perimetro urbano del capoluogo di regione, con conseguente impossibilità di adottare soluzioni finalizzate ad una sostenibile distribuzione delle comunità nomadi senza il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati;

Considerato che la medesima situazione di elevata criticità interessa anche le provincie di Napoli e Roma, dove si registra un'elevata presenza di comunità nomadi nelle aree urbane e zone circostanti, con insediamenti in larga misura abusivi;

Considerato altresì che la sopra descritta situazione ha determinato un aumento dell'allarme sociale, con gravi episodi che mettono in serio pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che la predetta situazione, che coinvolge vari livelli di governo territoriale, per intensità estensione, non è fronteggiabile con gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria;

Visto il «Patto per Milano sicura», sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal prefetto di Milano ed il sindaco di Milano;

Visto il «Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di Milano» siglato il 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della provincia ed il sindaco di Milano;

Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal prefetto di Roma, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia ed il sindaco di Roma;

Viste le note del 14 e 16 maggio 2008 con cui il Ministro dell'interno, rappresentando la grave situazione determinatasi, ed il concreto rischio che degeneri ulteriormente, ha richiesto l'urgente adozione di misure di carattere eccezionale;

Ritenuto quindi necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari per il superamento dell'emergenza in rassegna, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lombardia e Lazio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03712

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 aprile 2008.

Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

Visto il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 settembre 2005;

Visto l'art. 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che coordina le direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *n)*, da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'art. 5, e prevede che, sulla ipotesi di piattaforma elaborata, vengono sentiti: *a)* se si tratta di professioni regolamentate: gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; *b)* se si tratta di professioni non regolamentate in Italia: le associazioni rappresentative sul territo-

rio nazionale; *c)* se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e di professioni non regolamentate: le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Le medesime disposizioni si osservano per quanto attiene alla partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi, e delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale, nonché in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune;

Visto l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuta la necessità di chiarire le modalità per la individuazione dei criteri per la valutazione della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni regolamentate, ove non siano esistenti ordini, albi o collegi, delle professioni non regolamentate o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali;

Ritenuta la necessità di individuare le modalità per l'adozione e la revoca del decreto di individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale, e la loro annotazione all'interno di un elenco al fine di un'ordinata gestione delle attività conseguenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono inseriti, a domanda, nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia quando sono rappresentativi a livello nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) che l'attività sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi o che l'attività sia svolta nell'area dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;

c) il relativo statuto assicuri:

1) la finalità dell'ente sia la tutela della specifica attività svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;

2) garanzie di democraticità sia per il funzionamento degli organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche sociali, anche attraverso la previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;

4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

5) la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto della associazione;

6) l'assenza di scopo di lucro;

7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

d) l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice deontologico nonché il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti;

e) l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari sia dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

f) l'associazione, tenuto conto delle particolarità della professione o della attività svolta nell'area dei servizi non intellettuali e salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni;

g) i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'ente.

2. Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere da *a)* a *f)* devono essere posseduti da almeno quattro anni. Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, all'obbligo di aggiornamento costante degli associati, alla pubblicità e alla previsione dell'organismo autonomo per la decisione dei procedimenti disciplinari previsti al comma 1 e individuati, rispettivamente, alla lettera *c)* numeri 2 e 7, alla lettera *d)* nonché alla lettera *e)*, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. La domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei restanti requisiti, è indirizzata al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di annotazione, il Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei requisiti e richiede al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prescritto parere. Almeno venti giorni prima della scadenza di tale termine può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'ente che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione nell'elenco resta sospesa. Decorsi inutilmente venti giorni dalla ricezione della richiesta, l'istanza è archiviata e per una nuova valutazione è necessaria la presentazione di una ulteriore documentata istanza.

Art. 3.

1. Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione la Direzione generale per la giustizia civile del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura il legale rappresentante dell'ente deve depositare la documentazione comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni l'annotazione è sospesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione della sospensione, l'annotazione è revocata.

Art. 4.

1. Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 1 per l'annotazione, il Ministro della giustizia può disporre con la stessa procedura di cui all'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la revoca o la sospensione dell'annotazione. Nel secondo caso richiede la rimozione delle cause ostative assegnando un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni per le osservazioni o la regolarizzazione. Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, il Ministro della giustizia, con decreto ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, procede alla conferma dell'annotazione o alla revoca della stessa con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti adottati d'urgenza al verificarsi delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)* nei confronti dei soggetti ivi indicati.

2. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'annotazione sono adottati dal Ministro con il decreto di cui all'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da notificarsi all'ente interessato.

Art. 5.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto verrà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro della giustizia
SCOTTI

Il Ministro per le politiche europee
BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 5, foglio n. 192

08A03678

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 59.984 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 maggio 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 28 novembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 maggio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03673

DECRETO 22 maggio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centoventitre giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 7 marzo 2008, n. 27674, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 14 marzo 2008 e scadenza 30 settembre 2008;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 59.984 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 maggio 2008 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centoventitre giorni, con godimento 14 marzo 2008 e scadenza 30 settembre 2008, di cui al proprio decreto del 7 marzo 2008 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di

regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 maggio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e

che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03674

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2008.

Riconoscimento e controllo delle Organizzazioni dei produttori e delle associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge del 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n 57 del 5 marzo 2001, art. 7;

Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;

Considerato che le organizzazioni di produttori ortofrutticoli sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri settori produttivi;

Considerato che è necessario fissare le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 47 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, fissare il numero minimo di produttori e il valore minimo di produzione commercializzata, fissare la percentuale di vendita diretta della produzione da parte dei produttori aderenti all'organizzazione, fissare il termine di preavviso del recesso e la data in cui ha effetto il recesso, stabilire se membri non produttori possano aderire ad una organizzazione di produttori e se una persona fisica o giuridica che non è riconosciuta come organizzazione di produttori possa essere membro di un'associazione di organizzazione di produttori e determinare la percentuale dei diritti di voto degli aderenti alla organizzazione di produttori.

Ritenuto necessario attuare i controlli sulle organizzazioni di produttori, previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal presente decreto, anche tramite l'utilizzo del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);

Considerato che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, già riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del nuovo regolamento del Consiglio, continueranno ad essere riconosciute ai sensi del citato regolamento CE n. 1182/2007 e che, se necessario, apporteranno adeguamenti ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2010, come previsto all'art. 55, comma 2 del regolamento CE n. 1182/2007;

Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. È possibile riconoscere, su specifica richiesta, organizzazioni di produttori per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento 2200/96 del Consiglio come modificato dall'art. 47 del regolamento CE 1182/07 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

Art. 2.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, di cui all'art. 47 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, è fissato nell'allegata tabella 1.

2. Le organizzazioni di produttori possono includere il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 21, comma 1, lettera *h)* del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, nel valore della produzione commercializzata;

3. Ai sensi dell'art. 52, comma 7 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori oppure, previo consenso della regione o provincia autonoma competente, a cooperative aderenti all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 3, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento CE n. 1182/2007 del Consiglio.

4. Le regioni e le province autonome possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata a livelli più elevati di quelli di cui al comma 1 e ne danno comunicazione al Mi.p.a.a.f.

5. Le organizzazioni dei produttori, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel presente decreto, devono adeguarsi ai parametri di cui ai commi 1) e 2) entro il 31 dicembre 2010. Le organizzazioni di produttori che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di possedere i requisiti minimi richiesti dal presente decreto, incorreranno nella revoca del riconoscimento.

6. I gruppi di produttori, prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 2200/96 sulla base di parametri inferiori a quelli previsti dal presente decreto, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio e i parametri minimi indicati ai precedenti commi 1) e 2). In ogni caso, gli stessi gruppi di produttori potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

Art. 3.

Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. La richiesta di riconoscimento, ai fini del presente decreto, è presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione o alla provincia autonoma, di seguito denominata «Regione capofila», nel cui territorio l'OP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione. Alla richiesta di riconoscimento è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento CE n. 1182/2007 del Consiglio, il rispetto dei parametri minimi indicati ai commi 1) e 2) dell'art. 2 del presente decreto nonché delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel presente decreto.

2. In caso di organizzazioni di produttori, già riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del regolamento CE 1182/2007, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento CE 1182/2007 del Consiglio dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.

3. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le organizzazioni di produttori debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali nonché le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2; i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

4. Le regioni e province autonome verificano la presenza dei requisiti, di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzata, di cui al comma 1, da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, — diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera I), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione — tale valore è pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;

b) il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del regolamento CE 1182/07 del Consiglio nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2005;

c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari, e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;

d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera *c)*, vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

5. Le regioni e le province autonome svolgono le attività, di cui al comma 4, in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1182/07 del Consiglio. Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

6. Qualora l'OP abbia soci in più regioni o province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni competenti su richiesta della regione capofila secondo il campione di cui al comma 4, lettera *c)*; nel caso in cui la regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione capofila, sentita la regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

7. Le regioni e le province autonome comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero e all'A.G.E.A. entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.

Art. 4.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un socio nell'ambito di una organizzazione di produttori non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'O.P. può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori.

2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori almeno sei mesi prima ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il recesso del socio, quando finalizzato al conferimento di uno specifico prodotto verso un'altra O.P., deve essere espressamente autorizzato dalla O.P. di appartenenza, a norma dello statuto e/o regolamento, qualora presente.

Art. 5.

Vendita diretta della produzione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, i produttori aderenti all'organizzazione — previa autorizzazione dell'organizzazione dei produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o regolamento — possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione e/o dei loro prodotti.

Art. 6.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Per quanto attiene alle associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate «AOP», la richiesta di riconoscimento, ai sensi del presente decreto e in conformità con l'art. 5 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio, è presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita dall'art. 26 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione.

2. Le AOP, la cui forma societaria è stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2005, sono costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio o del regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio e possono associare anche gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione; a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP aderenti nonché la loro funzionalità sono attestate dalla regione o provincia autonoma competente.

3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come organizzazione di produttori può essere socia di un'AOP, con i limiti di cui all'art. 36, comma 2 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.

Art. 7.

Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento dei gruppi di produttori e accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento

1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione della domanda presentata dai gruppi di produttori, che intendono ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 38 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle OP, unitamente alla conformità del piano di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/07. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei gruppi di produttori, si applicano le procedure di cui all'art. 3.

2. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'A.G.E.A. dell'avvenuto prericonoscimento dei gruppi di produttori.

3. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento di cui al regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio; qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

Art. 8.

Membri non produttori

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 21, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, può essere accolta come aderente ad una organizzazione di produttori, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 32, comma 3 del regolamento n. 1580/2007.

2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale previsione deve essere statutariamente prevista.

3. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.

Art. 9.

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

1. Ferma restando la necessità che l'organizzazione dei produttori assicuri ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della organizzazione di produttori ed in conformità con la legislazione societaria vigente, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'O.P.

Art. 10.

Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Ai fini del presente decreto ed ai sensi dell'art. 145 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione, le regioni e le province autonome verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, che hanno presentato domande di aiuto per i programmi operativi, in conformità con quanto previsto dall'art. 108 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione. In caso di O.P. o A.O.P. che non hanno presentato domande di aiuto, le stesse saranno oggetto di controllo almeno una volta ogni tre anni.

I predetti controlli saranno, tra l'altro, effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:

a) libro soci;

b) bilanci redatti conformemente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

c) catastini;

d) principali deliberazioni degli organi sociali;

e) resoconti sull'attività svolta.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome competenti, di concerto con AGEA.

2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, al fine della verifica del corretto funzionamento, mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.

3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno in particolare lo scopo di accertare:

a) la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;

b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

c) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione;

d) la validità dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

e) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata.

f) che lo Statuto assicuri il controllo democratico della O.P. ed eviti abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione.

4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera *a)* del comma 3, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.

5. Gli accertamenti *in loco* sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle situazioni locali.

6. Le regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura anagrafica soci di cui all'art. 3, comma 3.

7. Le verifiche *in loco*, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 5.

8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento CE n. 1182/2007 e del regolamento CE n. 1580/2007, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento, comunicando l'esito dei controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.

9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all'attività svolta ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1182/07 del Consiglio e dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione.

Art. 11.

Fatturazione delegata ai soci

1. Le regioni e le province autonome possono, fino al 31 dicembre 2010, autorizzare le OP a consentire, nell'ambito della commercializzazione diretta, la fatturazione ai propri soci; dal 1° gennaio 2011, la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'O.P. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.

2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;

b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP;

c) qualora l'attività di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;

d) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;

e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;

f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;

g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.

3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

Art. 12.

Disposizioni generali e transitorie

1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorità responsabile dei controlli, il Ministero può effettuare, previo accordo con le regioni e le province autonome interessate e in collaborazione con le medesime, gli accertamenti, ritenuti necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalità di controllo.

2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a specifiche procedure nazionali e regionali.

3. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con soci in più regioni o province, la realizzazione, per due anni consecutivi della produzione che concorre a formare il maggiore valore di produzione commercializzata in una regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento, comporta il passaggio delle specifiche competenze; la regione che subentra in tali competenze, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

4. Entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, la regione capofila che ha operato il riconoscimento è tenuta a darne comunicazione alla regione interessata, al Mi.P.A.A.F. ed all'AGEA;

5. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP.

6. Tutti i controlli previsti nel presente decreto saranno effettuati anche tramite l'accesso alla Banca dati SIAN.

7. Le disposizioni relative all'inosservanza dei criteri di riconoscimento e alle relative sanzioni sono previste dagli articoli 116 e 117 del regolamento CE n. 1580/2007, fatte salve le sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 146 del regolamento CE n. 1580/2007 della Commissione.

8. È abrogato il decreto ministeriale prot. n. 923 del 31 luglio 2004, recante disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 2

TABELLA 1

Gruppo di prodotti	CN code	Descrizione	Parametro di riconoscimento per singolo prodotto nell'ambito della categoria €
070	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0705	Lattughe *(Latuca sativa)* e cicorie *(Cichorium* spp.), fresche o refrigerate	1.500.000,00
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039, 07099060, 070951 e 070959	1.500.000,00
	070951 - 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
	0807	Meloni e cocomeri	250.000,00
08	ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20	250.000,00
	0805	Agrumi, freschi o secchi cedro	1.500.000,00 250.000,00
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	1.500.000,00
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le peschenoci), prugne e prugnole, fresche	1.500.000,00
	0810	Altra frutta fresche	1.500.000,00
091	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	100.000,00
121	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica *(origanum vulgare)*, rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto.

1. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 7 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di euro 2.000.000,00.

2. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 8 (frutta) si applica il parametro complessivo di euro 2.000.000,00.

3. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 091 e 121 si applica il parametro complessivo di euro 250.000,00.

4. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 091 e Code 121, si applica il parametro complessivo di euro 3.000.000,00.

08A03596

DECRETO 18 aprile 2008.

Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, ccn modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, con il quale è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituisce il Registro nazionale delle varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*.

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante Disciplina dell'attività sementiera;

Vista legge 20 aprile 1976, n. 195, recante Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione sulla diversità biologica di Rio del Janeiro del 1992;

Vista la Direttiva 18/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CE;

Visto il decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001 recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà e specie di piante agricole e relativi controlli», (art. 8);

Visto decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 9 maggio 2001 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/Ce e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004 che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/1994 che collega l'applicazione della PAC e le strategie di difesa e valorizzazione dell'agrobiodiversità;

Visto il decreto 5 marzo 2001 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Regolamentazione e finalità delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse biogenetiche»;

Visto il Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione adottato dalla 31ª Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 con la Risoluzione 3/2001 e firmato dall'Unione Europea il 6 giugno 2002, che demanda a livello nazionale il riconoscimento e la realizzazione dei Diritti degli agricoltori (art. 9) e l'uso sostenibile delle risorse genetiche agricole (art. 6);

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73/L del 23 aprile 2004 che autorizza la ratifica del suddetto Trattato internazionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 17685/95 della Commissione del 24 luglio 1995 che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola e all'art. 7 definisce «i piccoli agricoltori»;

Considerata la necessità di definire le modalità e i criteri per la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche minacciate da erosione genetica mediante la coltivazione e la commercializzazione *in situ* di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali.

Considerato che già le regioni di Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna hanno approvato disposizioni in materia;

Considerata la necessità di una catalogazione delle varietà locali o tradizionali utilizzando schede di caratterizzazione ed elementi descrittori comuni per la creazione di repertori regionali con valenza nazionale grazie all'uniformità dei dati raccolti;

Considerata la necessità di definire le modalità per il riconoscimento delle varietà che possono essere definite come «varietà da conservazione» a partire da un legame tra Risorsa genetica, Storia, Territorio; stabilendone i requisiti per l'identificazione, le modalità per garantirne la preservazione dall'estinzione, gli impieghi e le eventuali restrizioni e le procedure di valutazione ammesse in alternativa agli esami ufficiali previsti per le altre categorie sementiere;

Considerata, infine, la necessità di sopperire a livello nazionale, al riconoscimento e alla registrazione delle «varietà da conservazione» laddove e fino a quando si verifichi l'assenza delle specifiche procedure per la registrazione in ambito regionale, al fine di garantire, in ogni area del Paese, la preservazione delle specie agricole minacciate dall'erosione genetica;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - di seguito denominato «Ministero», e le regioni favoriscono e promuovono, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, il mantenimento e la tutela *in situ* e in azienda [on-farm] delle «varietà da conservazione», come definite dal

comma 2. Ministero e regioni tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e garantiscono che i benefici derivanti dalla loro riproduzione, diffusione e uso, appartengano in modo inalienabile e imprescrittibile alle comunità locali che ne hanno curato la conservazione, in accordo con l'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione.

2. Ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 10 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2007, citato in premessa, si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i doni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive - di seguito denominato «Registro», purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte al Registro, purché minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

Art. 2.

1. Nell'ambito del Registro è istituita la «Sezione delle varietà da conservazione», di seguito denominata «Sezione», nella quale sono iscritte le varietà da conservazione previste nell'art. 1. La sezione è costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN.

2. L'iscrizione delle varietà da conservazione di cui al comma 1 avviene per iniziativa del Ministero e delle regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini solo dietro parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.

3. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il tramite della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e deve contenere:

nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

caratterizzazione morfologica e se disponibile anche fenologica e genetica, volte a definire le caratteristiche distintive della varietà oggetto di iscrizione nella sezione;

indicazione geografica dell'«ambito locale» come definito all'art. 3, comma 2;

notizie documentate di carattere storico, culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varietà da conservazione e l'ambito locale individuato.

La regione o la provincia autonoma esprime il proprio parere favorevole comunicando, se presenti, l'elenco dei coltivatori custodi proposti nell'ambito locale per la corretta conservazione «*in situ*» della varietà da conservazione e la banca del germoplasma che si propone per la corretta conservazione «*ex situ*» della varietà da conservazione.

4. L'iscrizione delle varietà da conservazione nella Sezione è gratuita, fatti salvi i costi per l'accertamento dell'unicità delle varietà medesime, e implica:

a) l'identificazione della varietà attraverso le caratteristiche morfologiche e fenologiche evidenti e sufficienti ad assicurarne il riconoscimento e la distinzione in ambito locale;

b) la deroga dalle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096; comunque tali varietà devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola specie;

c) il riconoscimento istituzionale della varietà da conservazione e la tutela del nome indicato, utilizzabile limitatamente all'area di tradizionale coltivazione quando questa sia definita non configurandosi in nessun modo come une delle forme di tutela previste dai regolamenti CE n. 509 e 510 del 2006.

Art. 3.

1. A coloro che producono le varietà iscritte nel registro, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda.

2. Per «ambito locale» si intende l'area di tradizionale coltivazione della varietà da conservazione indicata nel Registro; se tale indicazione non è definita per «ambito locale» si intende la provincia nel cui territorio avviene la produzione della varietà iscritta. Per «modica quantità» si intende la quantità che ciascun agricoltore può cedere annualmente, pari in totale a quella necessaria a istituire una coltivazione di:

1000 mq per ortive e patata;

1 ettaro per le altre specie agrarie.

3. La cessione a qualsiasi titolo di sementi o di materiali da propagazione delle varietà da conservazione, il cui diritto è riconosciuto nei limiti del precedente comma 1 e secondo le definizioni del precedente comma 2, deve essere accompagnata da un cartellino del produttore che riporti i seguenti dati:

a) il nome della varietà da conservazione indicato nel Registro;

b) la dicitura «varietà da conservazione»;

c) il nome e l'indirizzo del coltivatore.

Art. 4.

1. La produzione di sementi e materiale di propagazione di varietà da conservazione e la loro cessione deve avvenire nei rispetto della normativa fitosanitaria nazionale.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto tutte le varietà geneticamente modificate, così come definite all'art. 1 del decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001, o contaminate da varietà genetica-

mente modificate e sono vietati tutti gli usi delle varietà di cui al presente decreto finalizzate alla costituzione di varietà geneticamente modificate.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'iscrizione delle varietà da conservazione nella Sezione, nonché la loro commercializzazione, è disciplinata dalla legge n. 1096 del 1971 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, nonché dalla legge n. 195 del 1976 e successive modifiche.

Art. 5.

1. Il supporto amministrativo e tecnico alla sezione è assicurato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle strutture già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18.

2. Le spese relative al funzionamento della Sezione gli sono determinate in ragione di € 30.000 annui, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-*bis*, comma 9, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Roma, 18 aprile 2008

Il Ministro: DE CASTRO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03391

DECRETO 5 maggio 2008.

Modificazione al decreto 25 marzo 2008, concernente rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, in particolare l'art. 2, con il quale, tra le altre, è stata cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie, la varietà di loglio italico denominata «Sultano» per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Accertato che per la varietà sopra menzionata, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Considerato che nello stesso decreto 25 marzo 2008, n. 1300, la sopra citata varietà era stata elencata all'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione», anziché all'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2017»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 25 marzo 2008 nella parte sopra citata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie, iscritte al relativo Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, è modificato come segue:

la varietà di loglio italico denominata «Sultano», viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione» e inserita nell'elenco dell'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2017».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03531

DECRETO 8 maggio 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Bra».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento CE n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bra»;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Bra»;

Visto il decreto 9 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005, con il quale è stata attribuita la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Bra»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 10 giugno 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Bra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico concesso con decreto 10 giugno 2002 e confermato con decreto 9 maggio 2005 al Consorzio di tutela del formaggio «Bra» DOP, con sede in via Livorno n. 60 - Torino, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Bra».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 10 giugno 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03425

DECRETO 12 maggio 2008.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Nocciola Romana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 21 novembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Nocciola Romana», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 66849 del 24 novembre 2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Nocciola Romana» la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4;

Considerato che la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Nocciola Romana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Nocciola Romana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Nocciola Romana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66849 del 24 novembre 2006 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Nocciola Romana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Nocciola Romana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Nocciola Romana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Nocciola Romana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita fino al 30 giugno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03532

DECRETO 12 maggio 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 138/01 della Commissione del 24 gennaio 2001, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con sede in Nuoro, via Ragazzi del 99 n. 1, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Vista la nota protocollo n. 1730 del 2 aprile 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 17 aprile 2008, con la quale il Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con sede in Nuoro, via Ragazzi del 99 n. 1, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con sede in Nuoro, via Ragazzi del 99 n. 1, sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», secondo le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con sede in Nuoro, via Ragazzi del 99 n. 1 e trasmesso con nota n. 1730 del 2 aprile 2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03533

DECRETO 12 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline Ennesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 18 novembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Colline Ennesi», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 66356 dell'11 novembre 2005;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Comitato promotore della D.O.P. dell'olio extravergine di oliva Colline Ennesi, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Colline Ennesi» l'organismo denominato Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via Pisacane n. 32;

Considerato che l'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Colline Ennesi» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via Pisacane n. 32 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Colline Ennesi», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 18 novembre 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Colline Ennesi», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 18 novembre 2005 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Colline Ennesi», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Colline Ennesi» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Colline Ennesi» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Colline Ennesi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione siciliana.

Art. 7.

L'organismo Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03534

DECRETO 12 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cipolla di Medicina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 30 ottobre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Cipolla di Medicina», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 16871 del 28 settembre 2007;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Consorzio Cipolla di Medicina IGP, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Cipolla di Medicina» l'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24;

Considerato che l'organismo Check Fruit Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Cipolla di Medicina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Cipolla di Medicina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 ottobre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Check Fruit Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Check Fruit Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Cipolla di Medicina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo Check Fruit Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Check Fruit Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 16871 del 28 settembre 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cipolla di Medicina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Cipolla di Medicina» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Check Fruit Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo Check Fruit Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Cipolla di Medicina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo Check Fruit Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Cipolla di Medicina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.

Art. 7.

L'organismo Check Fruit Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03535

DECRETO 12 maggio 2008.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Piacentinu Ennese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 2 ottobre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Piacentinu Ennese», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 16579 del 25 settembre 2007;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Siciliana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Piacentinu Ennese» l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3;

Considerato che l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Piacentinu Ennese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Piacentinu Ennese», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 2 ottobre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piacentinu Ennese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 16579 del 25 settembre 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Piacentinu Ennese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Piacentinu Ennese» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piacentinu Ennese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Piacentinu Ennese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 7.

L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Siciliana, a ai sensi dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03536

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Torino - sezione operativa laboratorio chimico di Torino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2004 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Torino - sezione operativa laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, corso Sebastopoli n. 3 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 aprile 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Torino - Sezione operativa laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, corso Sebastopoli n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 luglio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	Reg. CE 2870/2000 allegato III.1 e III.3
Alcol metilico, Sostanze volatili, Aldeidi (somma di acetaldeide e di acetale, espressa come acetaldeide), Etile acetato, 1-propanolo, 1-butanolo, 2-butanolo, 2-metilpropan-1-olo (isobutanolo), Isopentanoli (somma di 2-metilbutan-1-olo e 3-metilbutan-1-olo)	Reg. CE 2870/2000 allegato III.2
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Estratto secco	MIP 22.053.TO.P01/2007 Rev. 3
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica e densità relativa 20/20 °C	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4-B (densimetria con bilancia idrostatica)
Massa volumica e densità relativa 20/20 °C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	MIP 22.050.TO.P01/2007 Rev. 4
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	MIP 22.050.TO.P02/2005 Rev. 0
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 allegato I App. IIB
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 allegato I App. IIC
Rame	MIP 22.104.TO/2005 Rev. 5
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4-B(densimetria con bilancia idrostatica)
Titolo alcolometrico volumico effettivo	MIP 22.052.TO.P01/2005 Rev. 1
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I

08A03569

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Eurofins Scientific Italia Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale al laboratorio Eurofins Scientific Italia Srl, ubicato in Bologna, via Del Tuscolano n. 9/E, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Eurofins Scientific Italia Srl, ubicato in Bologna, via Del Tuscolano n. 9/E, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II + Reg. CEE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Sostanze polari	Circ. Min. n 1 del 01/11/1991, AOAC 982.27 ed 18th 2005

08A03570

DECRETO 14 maggio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 25 del 30 gennaio 2002, con il quale l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del Formaggio «Grana Padano» che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 gennaio 2005;

Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 13 dicembre 2004, è stato differito di novanta giorni a far data dal 10 maggio 2005;

Visto il decreto 30 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2005;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 dicembre 2005;

Visto il decreto 10 marzo 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 aprile 2006;

Visto il decreto 12 luglio 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti

decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 agosto 2006;

Visto il decreto 23 novembre 2006 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Visto il decreto 20 luglio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto 26 marzo 2008 relativo alla modifica del decreto 20 luglio 2006 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 20 luglio 2006 e modificato con decreto 26 marzo 2008;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 20 luglio 2006 e modificato con decreto 26 marzo 2008, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Grana Padano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Grana Padano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Grana Padano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Grana Padano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche a: regione Piemonte, regione Lombardia, regione Veneto, regione Emilia-Romagna, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano.

Art. 9.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e da: regione Piemonte, regione Lombardia, regione Veneto, regione Emilia-Romagna, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A03571

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «IRSAQ Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006 con il quale al laboratorio IRSAQ S.r.l. ubicato in Potenza, via Del Gallitello n. 50, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al pre-

sente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio IRSAQ Srl, ubicato in Potenza, via Del Gallitello n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato p.to 5 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ocratossina A	UNI EN 14133:2004
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par.4
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A03578

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Parmapress - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Vista la sentenza del tribunale di Parma del 28 dicembre 2007, n. 38/2007, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parmapress - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma (codice fiscale 02047010349), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avvocato Maurizia Naldi, nata a Codigoro (Ferrara) il 7 luglio 1954, domiciliata in Ferrara, viale Cavour, n. 21, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03429

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «F.T.P. - Società cooperativa», in Piombino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della societa cooperativa sotto indicata;

Visto l'art 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «F.T.P. - Società cooperativa», con sede in Piombino (Livorno) (codice fiscale 00678510496), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962, con studio in Firenze, via di S. Vito, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03430

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Soc. coop. P.M.G. - Pulizie e manutenzioni globali a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello siluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata:

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. P.M.G. - Pulizie e manutenzioni globali a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 07220781004) è posta in iquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. prof. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, domiciliato in Roma, via Giuseppe Palumbo, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03431

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Agricola San Pietro - Società agricola», in Roveredo di Guà, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Agricola San Pietro - Società agricola», in liquidazione, con sede in Roveredo di Guà (Verona) (codice fiscale 00338910235), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Giambruno Castelletti, nato a Ferrara di Monte Baldo (Verona) il 4 marzo 1958, domiciliato a Verona, Lungadige Giacomo Matteotti n. 13/H;

avv. Massimo Pozzi, nato a Lecce il 5 gennaio 1953, domiciliato a Roma, via del Caravita n. 5;

prof. dott. Wilmo Carlo Ferrari, nato a Roverbella (Mantova) il 7 febbraio 1948, domiciliato in Verona, via Scrivia, n. 5,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03432

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa sociale - Prospettive 1981», in Avigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata,

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale - Prospettive 1981», con sede in Avigliano (Potenza) (codice fiscale 96002060760), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato in largo Oberdan, n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03433

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Venezia - Soc. coop. a r.l.», in Concordia Sagittaria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 agosto 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata,

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Nuova Venezia - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia) (codice fiscale 03067020275), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Michele Vendrame, nato a Venezia il 30 luglio 1953, domiciliato in Venezia Mestre, viale Ancona, n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03434

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ser.Man.Cos. Soc. coop. a r.l.», in Scorzè, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione di Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ser.Man.Cos. Soc. coop. a r.l.», con sede in Scorzè (Venezia), (codice fiscale 03243110271) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Michele Vendrame, nato a Venezia il 30 luglio 1953, con studio in Venezia Mestre, viale Ancona n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03445

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Marameo - Società cooperativa sociale - Onlus, in liquidazione», in Spinea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marameo - Società cooperativa sociale - Onlus, in liquidazione», con sede in Spinea (Venezia) (codice fiscale 03443210277) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Pia Cereser, nata a Motta di Livenza (Treviso) il 6 gennaio 1974, con studio in San Donà di Piave (Venezia), via 13 Martiri, n. 88, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03446

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edificatrice Gioconda a responsabilità limitata soc. coop.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del Tribunale civile di Bologna del 15 ottobre 2007, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edificatrice Gioconda a responsabilità limitata - Soc. coop.», in liquidazione con sede in Bologna (codice fiscale 92002610373) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Follonica (Grosseto), via Manzoni n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03447

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Canottieri Sermide - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sermide, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del 29 novembre 2007 del Tribunale di Mantova, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Canottieri Sermide - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Sermide (Mantova) (codice fiscale 00335860201) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Maurizia Naldi, nata a Codigoro (Ferrara) il 7 luglio 1954, domiciliata in Ferrara, viale Cavour, n. 21, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03448

DECRETO 7 aprile 2008.

Revoca e nuova nomina del commissario governativo della società cooperativa «Apollo 1 S.r.l.», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di revisione datato 13 gennaio 2006 e successivo accertamento ispettivo del 17 aprile 2006 redatto dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa «Apollo 1 S.r.l.», con sede in Potenza;

Riscontrato che nei predetti verbali il revisore dell'U.N.C.I. ha proposto il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 5 luglio 2007 ha ritenuto che non sussistano le condizioni previste per l'adozione del provvedimento proposto ed ha espresso parere favorevole per il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coo.va «Apollo 1 S.r.l.», con sede in Potenza - c.f. 00206500761, costituita in data l8 giugno 197l a rogito notaio dott. Giuliani.

Art. 2.

Il dott. Dante Tirico, c.f. TRC DNT 63M12H307V, nato a Rionero in Vulture (Potenza), il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), Largo Oberdan, n. 26, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03454

DECRETO 10 aprile 2008.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», in Montevarchi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007, con il quale la società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Armonioso Giovanni;

Vista la relazione del 3 marzo 2008, pervenuta in data 31 marzo 2008, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», con sede in Montevarchi (Arezzo) ed i poteri conferiti al dott. Armonioso Gio-

vanni, in qualità di commissario governativo, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03451

DECRETO 10 aprile 2008.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, con il quale la società cooperativa «Santo Spirito», con sede in Potenza è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2006, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 191 del 26 aprile 2007, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 694 del 9 novembre 2007, con il quale la gestione è stata prorogata per un penodo di sei mesi;

Vista la relazione del 1º aprile 2008, pervenuta in data 2 aprile 2008, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», con sede in Potenza ed i poteri conferiti al dott. Dante Tirico, in qualità di commissario governativo, sono prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03452

DECRETO 10 aprile 2008.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Pellegrino Rossi», in Como.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007, con il quale la società cooperativa «Pellegrino Rossi», con sede in Como è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Vista la relazione del 22 novembre 2007, pervenuta in data 11 dicembre 2007, con la quale il commissario governativo chiede una proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio illustrate;

Decreta:

La getione commissariale della società cooperativa «Pellegrino Rossi», con sede in Como ed i poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, in qualità di commissario governativo, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03453

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 maggio 2008.

Sistema di marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale e registrazione delle ditte che producono o riconfezionano caviale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 8 che prevede che il Ministero dell'ambiente curi gli adempimenti della citata Convenzione e ne stabilisca le procedure;

Visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto in particolare il capo XVI, articoli 64, 65, 66 e 68 del citato regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, riguardante tra l'altro la marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 8 gennaio 2002, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed, in particolare, i codici assegnati agli stabilimenti di produzione di alimenti derivati da impianti di acquacoltura;

Considerata la necessità di provvedere a regolamentare la marcatura dei contenitori primari e secondari di caviale prevista dal citato regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, anche in base alle risoluzioni della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, ed in particolare alla risoluzione della medesima Conferenza 12.7 e successive modificazioni, riguardante la conservazione ed il commercio di storioni e che include l'applicazione di un sistema di etichettatura universale per l'identificazione del caviale, adottata alla dodicesima riunione della Conferenza delle Parti della CITES, tenutasi a Santiago (Cile) dal 3 al 12 novembre 2002, e alle notifiche agli Stati Parte emesse dal Segretariato di cui all'art. XII della Convenzione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministri presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) caviale: uova lavorate di specie appartenenti all'ordine *Acipenseriformes* (storioni e pesci spatola), di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) numero identificativo del lotto: un numero corrispondente alle informazioni del sistema di tracciabilità del caviale, usato dalle strutture di produzione e di riconfezionamento;

c) etichetta non riutilizzabile: etichetta o contrassegno che non possono essere rimossi senza venire danneggiati e che non possono essere trasferiti ad altro contenitore, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2;

d) caviale pressato: caviale composto da uova di una o più specie appartenenti all'ordine *Acipenseriformes*, rimanente dopo la lavorazione e la preparazione di un caviale di più alta qualità;

e) contenitore primario: barattoli, lattine o altri contenitori in diretto contatto con il caviale;

f) struttura di produzione: struttura presente nel Paese di produzione del caviale di specie appartenenti all'ordine *Acipenseriformes*, responsabile della prima lavorazione del caviale e del suo confezionamento in un contenitore primario;

g) struttura di trattamento e riconfezionamento: struttura che riceve il caviale per riconfezionarlo, anche a seguito di eventuale trattamento, in nuovi contenitori primari;

h) contenitore secondario: contenitore nel quale sono posti i contenitori primari;

i) codice della fonte: codice corrispondente all'origine degli esemplari dai cui proviene il caviale (ad es. W per selvatico e C/D per nato e allevato in cattività), così come definito dall'allegato IX del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive modificazioni.

Art. 2.

Sistema di autorizzazione delle strutture di produzione del caviale

1. Le strutture presenti sul territorio italiano che producono caviale ai fini del commercio di cui all'art. 2 del regolamento n. 338/97, da esemplari di specie appartenenti all'ordine *Acipenseriformes* di cui all'allegato 1 del presente decreto, nati ed allevati in cattività o provenienti dallo stato selvatico, acquisiti o importati in conformità della normativa vigente in materia, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale è altresì da indirizzare la domanda di cui al successivo comma 2.

2. La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere, come indicato nell'allegato 2 del presente decreto, i seguenti dati:

a) le generalità del richiedente, ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, sede/i stabilimento/i, recapiti telefonici, fax, e-mail;

b) l'indicazione della produzione media annua di storioni per ciascuna specie;

c) il numero di femmine divise per classi di età e peso presenti nella struttura, al momento dell'invio della domanda;

d) il numero di femmine divise per classi di età e peso presenti nella struttura destinate alla produzione di caviale, al momento dell'invio della domanda;

e) l'indicazione dell'età e del peso minimi degli esemplari di ciascuna specie da cui è possibile produrre caviale;

f) la stima della produzione annua di caviale ricavato da ciascuna specie riferito alla stagione riproduttiva;

g) il numero di identificazione di ciascun esemplare presente nella struttura e destinato alla produzione di caviale all'anno corrente, assegnato ai sensi dell'art. 3 comma 2, del presente decreto;

h) una dichiarazione con la quale la struttura richiedente si impegna a provvedere direttamente all'etichettatura dei contenitori primari e secondari nei modi per essa indicati dal presente decreto commercializzando solo caviale prodotto nei loro impianti;

i) il prototipo delle etichette che intende utilizzare e gli eventuali campioni dei coperchi dei contenitori primari.

3. A ciascuna struttura autorizzata è assegnato un codice identificativo coincidente con il numero di controllo veterinario alla stessa assegnato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

4. Le strutture che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino già produttrici di caviale devono presentare alla direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando il modulo di cui all'allegato.

5. Le nuove strutture, per poter legittimamente commerciare il caviale eventualmente prodotto, sono tenute ad acquisire preventivamente l'autorizzazione di cui al comma 4.

6. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma 2 e, previo sopralluogo della Direzione stessa congiuntamente alla Commissione scientifica CITES e al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.

Art. 3.

Etichettatura nella struttura di lavorazione e produzione

1. I contenitori primari sono etichettati singolarmente per mezzo di etichette non riutilizzabili, che sigillano il contenitore primario tra il coperchio ed il contenitore stesso.

2. L'etichetta di cui al comma precedente deve obbligatoriamente recare i seguenti dati:

a) un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto;

b) il codice della fonte;

c) un codice unico identificativo della spedizione comprendente il codice ISO identificativo dell'Italia quale Paese di origine, l'anno di produzione e raccolta e un numero unico che indichi la struttura di produzione coincidente con il numero di controllo veterinario assegnato alla ditta produttrice (XYZ) in base all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e il numero del lotto identificativo del caviale corrispondente al singolo esemplare marcato (yyyyyy), secondo il seguente esempio:

TRA/C/IT/2003/XYZ/yyyyyy;

d) qualora il caviale sia prodotto da esemplari prelevati in natura o riprodotti in cattività in uno Stato estero, il codice standard identificativo deve altresì recare il codice ISO a due lettere del Paese d'origine dell'esemplare, nonché il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione nel caso di importazione da un Paese terzo, secondo il seguente esempio:

TRA/W/US/IT/2003/00001/XYZ/yyyyyy.

3. La quantità esatta di caviale da esportare deve essere indicata in ogni contenitore secondario congiuntamente alla descrizione del contenuto dell'imballaggio.

Art. 4.

Procedure di autorizzazione delle strutture di riconfezionamento del caviale

1. Le strutture che riconfezionano caviale di esemplari di specie di Acipenseriformi di cui all'allegato 1 del presente decreto, importato e/o acquisito in conformità alla Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES) ed ai regolamenti CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni, ed al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere in possesso di un'ulteriore autorizzazione, diversa da quella prevista dall'art. 2, rilasciata dalla Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale è altresì da indirizzare la domanda di cui al successivo comma 2.

2. La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere, come indicato nell'allegato 3 del presente decreto, i seguenti dati:

j) le generalità del richiedente, ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, sede/i stabilimento/i, recapiti telefonici, fax, e-mail;

k) il possesso dei requisiti in materia di sanità degli alimenti;

l) la quantità di caviale e la provenienza dello stesso con i documenti giustificativi, presenti in magazzino alla data di presentazione della domanda.

3. A tali strutture autorizzate verrà assegnato un codice unico identificativo della struttura progressivo a partire dal numero 0001.

4. Le strutture che già riconfezionano caviale devono presentare la domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 2.

5. Le nuove strutture devono attendere l'autorizzazione prima di poter commercializzare il caviale eventualmente riconfezionato.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo, la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verificato che siano stati soddisfatti i requisiti di cui allo stesso comma 2, e previo sopralluogo della Direzione stessa congiuntamente al servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.

Art. 5.

Etichettatura nelle strutture di riconfezionamento del caviale

1. Le strutture che riconfezionano caviale sono tenute a fare uso di etichette non riutilizzabili, idonee a sigillare ogni contenitore primario nel quale il caviale viene riconfezionato.

2. L'etichetta di cui al comma precedente, deve includere i seguenti dati: un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, il codice della fonte, il codice ISO a due lettere del paese d'origine, l'anno di riconfezionamento il codice ufficiale di registrazione della struttura di riconfezionamento emesso ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (IT0001IMyyyyyy), che incorpori il codice ISO del Paese di trattamento e riconfezionamento se differente dal Paese di origine ed il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione, e l'eventuale numero del lotto corrispondente secondo il seguente esempio:

HUS/W/IR/2003/IT0001IMxxxxxxyyyy.

3. La quantità esatta di caviale da riesportare deve essere indicata in ogni contenitore secondario congiuntamente alla descrizione del contenuto dell'imballaggio.

Art. 6.

Informazioni da riportare sulla licenza di esportazione o sul certificato di riesportazione

1. Le informazioni contenute nell'etichetta di cui all'art. 3 ed all'art. 5, dovranno obbligatoriamente essere riportate in una lista allegata alla licenza di esportazione, rilasciata dal Ministero del commercio internazionale od al certificato di riesportazione, rilasciato dal Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, formandone parte integrante, secondo le procedure di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Monitoraggio e rapporti da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali, dovranno dichiarare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno, la produzione stimata di caviale per l'anno successivo, congiuntamente al numero di femmine di specie di storione di cui all'allegato 1 del presente decreto, che verranno utilizzate per la produzione di caviale e la stima delle eventuali acquisizioni di altri esemplari provenienti da acquacoltura destinati alla produzione di caviale.

2. Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente l'istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali, dovranno inviare una dichiarazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno relativa alla quantità di caviale riconfenzionato unitamente alle copie del registro, rilasciato dall'ufficio certificazione CITES territorialmente competente del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 gennaio 2002 e dovranno inviare altresì un consuntivo delle produzioni effettive entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha facoltà di utilizzare analisi genetiche al fine di stabilire la specie di storione da cui proviene il caviale al fine dei controlli all'importazione e alla produzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura, nei limiti delle proprie risorse di bilancio, può stabilire apposite convenzioni con strutture di ricerca per i fini di cui al presente comma.

Art. 8.

Vendita

1. Dopo centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è vietato importare, esportare o riesportare, sotto qualsiasi regime doganale, vendere, acquistare a fini commerciali, esporre per la vendita, detenere a scopo commerciale, offrire in vendita, trasportare per la vendita contenitori primari e secondari privi di una etichettatura conforme a quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 9.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni di cui presente decreto è punito ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 10.

Informazioni da inviare alla Commissione europea dal Segretariato CITES

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la protezione della natura invia alla Commissione europea ed al segretariato CITES le informazioni di cui all'art. 2, comma 3 ed all'art. 4, comma 2 del presente decreto, unitamente alle informazioni su tutte le strutture autorizzate. In sede di prima applicazione le suddette informazioni verranno inviate non appena le strutture saranno autorizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

Il Ministro del commercio internazionale
BONINO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Allegato 1 Codici per l' identificazione di specie appartenenti all'Ordine degli *Acipenseriformes*

Specie	Codice
Huso dauricus	DAU
Huso huso	HUS
Acipenser baerii	BAE
Polyodon spathula	SPA
Acipenser baerii baicalensis	BAI
Psephurus gladius	GLA
Acipenser brevirostrum	BVI
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi	FED
Acipenser dabryanus	DAB
Pseudoscaphirhynchus hermanni	HER
Acipenser fulvescens	FUL
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni	KAU
Acipenser gueldenstaedtii	GUE
Scaphirhynchus platorynchus	PLA
Acipenser medirostris	MED
Scaphirhynchus albus	ALB
Acipenser mikadoi	MIK
Scaphirhynchus suttkusi	SUS
Acipenser naccarii	NAC
Specie miste (esclusivamente per caviale pressato)	MIX
Acipenser nudiventris	NUD
Esemplari ibridi(codice della specie del maschio x codice della specie della femmina)	YYY XXX
Acipenser oxyrhynchus	OXY
Acipenser oxyrhynchus desotoi	DES
Acipenser persicus	PER
Acipenser ruthenus	RUT
Acipenser schrencki	SCH
Acipenser sinensis	SIN
Acipenser stellatus	STE
Acipenser sturio	STU
Acipenser transmontanus	TRA

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 2

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura - Via Capitan Bavastro 174 - 00154 - ROMA

Il sottoscritto...
legale rappresentante della ditta ....
iscritta alla camera di commercio di .... con numero..............,
partita IVA n. .... con sede legale in Via/Piazza ....
n. .... comune di................. provincia................ c.a.p. ....
con stabilimento in Via/Piazza .... n. ....
comune di..................... provincia.................... c.a.p. .... ,
con telefono...................... , fax .... , email...................... ,
numero di controllo veterinario assegnato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531...............;

Richiede l'autorizzazione quale struttura di produzione di caviale ai sensi del decreto..................

A tal fine allega la seguente documentazione e i seguenti dati:

m) l'indicazione della produzione annua di storioni per ciascuna specie;

n) il numero di femmine divise per classi di età e peso presenti nella struttura;

o) il numero di femmine divise per classi di età e peso presenti nella struttura destinate alla produzione di caviale;

p) l'indicazione dell'età e del peso minimi dell'esemplare da cui è possibile produrre caviale;

q) la stima della produzione annua di caviale ricavato da ciascuna specie;

r) il numero di identificazione di ciascun esemplare presente nella struttura e destinato alla produzione di caviale, assegnato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto; tale sistema di marcaggio degli esemplari di sesso femminile sarà effettuato con idonei sistemi di identificazione univoca degli esemplari (es. microchip o targhette identificative);

s) il prototipo delle etichette che intende utilizzare e i campioni dei coperchi dei contenitori primari.

Dichiara inoltre che provvede direttamente all'etichettatura dei contenitori primari e secondari nei modi per essa indicati dal decreto............... esportando solo caviale prodotto nei loro impianti;

Data ....

Firma ....

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 4

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura - Via Capitan Bavastro 174 - 00154 - ROMA

Il sottoscritto...
legale rappresentante della ditta ....
iscritta alla camera di commercio di .... con numero..............,
partita IVA n. .... con sede legale in Via/Piazza ....
n. .... comune di................. provincia................ c.a.p. ....
con stabilimento in Via/Piazza .... n. ....
comune di..................... provincia.................... c.a.p. .... ,
con telefono...................... , fax .... , email...................... ,

Richiede l'autorizzazione quale struttura di riconfezionamento di caviale ai sensi del decreto..................

A tal fine allega la seguente documentazione e i seguenti dati:

t) il possesso dei requisiti in materia di sanità degli alimenti;

u) la quantità di caviale e la provenienza dello stesso con i documenti giustificativi, presenti in magazzino alla data di presentazione della domanda;

v) le copie dei registri, di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2002 del Ministro dell'ambiente opportunamente vidimate dall'Ufficio certificazione CITES territorialmente competente del Corpo forestale dello Stato.

Data ....

Firma ....

08A03612

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Istituzione dell'Archivio di Stato di Fermo.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 luglio 1965, che istituisce in Fermo una sezione di Archivio di Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147, recante istituzione della provincia di Fermo;

Ritenuta la necessità di attivare, a norma delle citate disposizioni, un Archivio di Stato, in detta provincia;

Preso atto che ciò comporta oneri aggiutivi per l'erario dello Stato, in quanto il comune di Fermo è disponibile a riassegnare gratuitamente la vecchia sede, ora in corso di ristrutturazione, né determina incremento delle dotazione organiche;

Decreta:

È istituito l'Archivio di Stato di Fermo.

La sezione di Archivio di Stato, istituita con decreto ministeriale 10 luglio 1965, è contestualmente soppressa.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 3

08A03580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 maggio 2008.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 39/1998 del 23 settembre 1998, con cui veniva nominata componente supplente la sig.ra Gianfranca Ballerini in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Piacenza, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni presentate dalla sig.ra Gianfranca Ballerini, in data 21 aprile 2008;

Vista la nota con la quale la Confartigianato di Piacenza, in data 22 aprile 2008, ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, la sig.ra Ornella Boglioli;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Ornella Boglioli, nata a Farini d'Olmo (Piacenza) il 27 giugno 1956, è nominata componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Gianfranca Ballerini, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 12 maggio 2008

Il direttore provinciale: FILOSA

08A03600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE REGIONI D'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

DECRETO 12 maggio 2008.

Deroga all'articolo 18, comma 6, lettera *b)* del Piano stralcio funzionale per il lago Trasimeno - P.S. 2.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE, *INTERESSATI DALLA CRISI IDRICA CHE STA DETERMINANDO UNA SITUAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI NAZIONALI*

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 con il quale è stato prorogato il suddetto stato di emergenza fino al 30 giugno 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, n. 3598, con la quale il direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza e che abbiano effetti di rilievo nazionale;

Visto in particolare il comma 3, lettera *h)* dell'art. 1 della citata ordinanza n. 3598 che prevede da parte del commissario delegato, l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga dei livelli e delle modalità di regolazione ed erogazione delle acque di laghi ed invasi, con la definizione dei tempi per il massimo invaso e le erogazioni controllate, nonché provvedendo in via sostitutiva rispetto agli enti o concessionari ordinariamente competenti, in caso di inerzia e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a tre giorni dal ricevimento;

Visto in particolare il comma 3, lettera *q)*, dell'art. 1 della citata ordinanza 3598 che prevede da parte del commissario delegato, l'adozione di ogni ulteriore azione necessaria a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in atto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2002 con il quale è stato approvato il Piano di bacino del fiume Tevere - II Stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - P.S.2;

Vista la nota prot. n. 54942 del 10 aprile 2008 della regione Umbria con la quale ha espresso motivata richiesta di concessione di deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 6, lettera *b)*, delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - II Stralcio funzionale per il lago Trasimeno - P.S.2, che prevede, nel caso in cui il livello del lago Trasimeno

scenda sotto i −120 cm rispetto allo zero idrometrico, la sospensione totale dei prelievi ad uso irriguo dallo specchio lacustre;

Considerato che il livello del lago Trasimeno alla data del 9 maggio 2008 è di −126 cm rispetto allo zero idrometrico e quindi al di sotto del valore previsto dal dall'art. 18, comma 6, lettera *b)*, delle norme tecniche di attuazione del P.S.2.;

Ravvisato il carattere di urgenza della misura richiesta e la necessità di concedere dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al termine dello stato emergenziale dichiarato, la deroga all'art. 18, comma 6, lettera *b)*, del suddetto Piano stralcio per il lago Trasimeno;

Decreta:

Art. 1.

1. Di concedere dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non oltre il termine dello stato emergenziale dichiarato, in deroga all'art. 18, comma 6, lettera *b)*, del Piano stralcio per il lago Trasimeno:

a) prelievi dal lago Trasimeno per i sistemi irrigui ad alta efficienza (a goccia, microirrigatori a spruzzo, statici, o micro getti, o similari), entro il limite massimo di 1.200.000 m^3 cui corrisponde una variazione di livello del lago pari a circa 1 cm;

b) prelievi dal lago Trasimeno per le esigenze del comparto zootecnico entro il limite massimo di 60.000 m^3 cui corrisponde una variazione di livello del lago pari a circa 0,5 mm.

2. Al fine di controllare i quantitativi di acqua effettivamente prelevati e di prevenire eventuali prelievi idrici abusivi, il Corpo forestale dello Stato, la provincia di Perugia e la Comunità montana associazione dei comuni «Trasimeno - Medio Tevere», ognuno per le rispettive competenze, dovranno intensificare i controlli comunicandone gli esiti al commissario delegato ed alla regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 maggio 2008

Il commissario delegato: DE BERNARDINIS

08A03597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5008-XV.J(4259) del 14 aprile 2008 i manufatti esplosivi denominati:

1) «Perfetto 801 Flower Thunder 25 Shots» d.f.: «Perfetto 801 Flower Thunder» (massa netta g. 185,10);

2) «Perfetto 807 Sound King 25 Shots» d.f.: «Perfetto 807 Sound King» (massa netta g. 182,25);

3) «Perfetto 804 Rainbow Knight 25 Shots» d.f.: «Perfetto 804 Rainbow Knight» (massa netta g. 175,45);

4) «Perfetto 803 Happy Holidays 100 S» d.f.: «Perfetto 803 Happy Holidays» (massa netta g. 185,00);

5) «Perfetto 805 Great Exposure 25 Shots» d.f.: «Perfetto 805 Great Exposure» (massa netta g. 178,30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Perfetto Raffaele, titolare di licenza di detenzione e vendita di materiale esplodente di IV e V categoria, con esercizio sito in S. Antimo (Napoli), via Garigliano n. 26, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico;

i manufatti esplosivi denominati:

6) «Perfetto 1061 Tigre della Malesia 50 Shots» d.f.: «Perfetto 1061 Tigre della Malesia» (massa netta g. 497,00);

7) «Perfetto 802 Martin Bomber 16 Shots» d.f.: «Perfetto 802 Martin Bomber» (massa netta g. 190,56);

8) «Perfetto 806 Gran Canyon 16 Shots» d.f.: «Perfetto 806 Gran Canyon» (massa netta g. 150,56),

sono riconosciuti, come sopra e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5008-XV.J(4299) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

ALBIERI BS175C RGcBL (massa netta g. 2.175,00);

ALBIERI BS175C VRcBL (massa netta g. 2.175,00);

ALBIERI BS175C RGcRS (massa netta g. 2.175,00);

ALBIERI BS175C VRcRS (massa netta g. 2.175,00);

ALBIERI BS175C GLcRS (massa netta g. 2.175,00),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello snc., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13364-XV.J(4503) del 14 aprile 2008, il manufatto esplosivo denominato: «PIROBOX FUMI E CRACK BRUSCELLA» (massa attiva g. 1.595) è riconosciuto, su istanza del sig. Bruscella Bartolomeo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Modugno (Bari) Contrada Procida Maffei, Strada Provinciale Modugno-Bitritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1247-XV.J(4581) del 14 aprile 2008, il manufatto esplosivo denominato:

ALBIERI CASCATA ARGENTO (massa netta g. 2.766,5),

è riconosciuto, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello snc., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6303-XV.J(4657) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

«G961 THUNDER (d.f.: FS961/06)» (massa attiva g. 291,84);

«G969 ROSE 200'S CAKE (d.f.: FS969/06)» (massa attiva g. 1.220,32);

«G992-A MEGATRON A (d.f.; FS992A/06)» (massa attiva g. 596,00);

«G992-C MEGATRON C (d.f.; FS992C/06)» (massa attiva g. 695,00);

«G1003 DL-BCC-03 A4 CAKE (d.f.; FS1003/06)» (massa attiva g.158,40);

«G1022 LY-DAN-3 CAKE-150'S (d.f.; FS1022/06)» (massa attiva g. 3.817,50),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6346-XV.J(4661) del 14 aprile 2008, il manufatto esplosivo denominato: «1773 (d.f. 1773 MAGIC FIREWORKS S.R.L.» (massa netta g. 428,45) è riconosciuto, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6347-XV.J(4662) del 14 aprile 2008, il manufatto esplosivo denominato: «1769 (d.f. 1769 MAGIC FIREWORKS S.R.L.» (massa netta g. 538,75) è riconosciuto, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6348-XV.J(4663) del 14 aprile 2008, il manufatto esplosivo denominato: : «1557 (d.f. 1557 MAGIC FIREWORKS S.R.L.») (massa netta g. 380) è riconosciuto, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7899-XV.J(4673) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

204 (massa netta g. 6,4);

205 (massa netta g. 10);

206 (massa netta g. 14);

500 (massa netta g. 75);

502 (massa netta g. 87,8);

503 (massa netta g. 165,2);

508 (massa netta g. 176);

524A (massa netta g. 645);

524B (massa netta g. 645);

524C (massa netta g. 645);

524D (massa netta g. 645);

532 (massa netta g. 210,2);

533 (massa netta g. 338);

506 (massa netta g. 170,6),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare della Ditta «PARENTE & C. S.n.c.» con sede in Melara (Rovigo), con licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, nonché di polvere nera di I categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8505-XV.J(4681) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 25 lanci (massa netta g. 940,8);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 36 lanci (massa netta g. 1.372,5);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 49 lanci (massa netta g. 1.886,0);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 50 lanci (massa netta g. 1.964,8);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 64 lanci (massa netta g. 2.481,3);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 80 lanci (massa netta g. 3.136,3);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 100 lanci (massa netta g. 3.917,3);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 120 lanci (massa netta g. 4.698,3);

Stardust Sequence 30-002 nella versione a 150 lanci (massa netta g. 5963,8),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, titolare di licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria per conto della soc. E.P.M., con sede in Brasiliano (Udine) località Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8504-XV.J(4682) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 19 lanci (massa netta g. 768,2);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 25 lanci (massa netta g. 1.013,6);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 36 lanci (massa netta g. 1.463,5);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 49 lanci (massa netta g. 1.995,2);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 50 lanci (massa netta g. 2.017,6);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 64 lanci (massa netta g. 2.608,7);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 80 lanci (massa netta g. 3.263,1);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 100 lanci (massa netta g. 4.081,1);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 120 lanci (massa netta g. 4.899,1);

Stardust Sequence 30-001 nella versione a 150 lanci (massa netta g. 6.126,1),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, titolare di licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria per conto della soc. E.P.M., con sede in Basiliano (UD) località Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9049-XV.J(4687) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 15 lanci (massa netta g. 312,0);

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 16 lanci (massa netta g. 332,8);

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 19 lanci (massa netta g. 395,2);

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 21 lanci (massa netta g. 436,8);

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 25 lanci (massa netta g. 520,0);

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 30 lanci (massa netta g. 624,0);

Stardust Sequence 30-060 nella versione a 36 lanci (massa netta g. 748,8),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, titolare di licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria per conto della soc. E.P.M., con sede in Basiliano (Udine) località Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9104-XV.J(4688) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 15 lanci (massa netta g. 318,6);

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 16 lanci (massa netta g. 340,0);

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 19 lanci (massa netta g. 404,2);

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 21 lanci (massa netta g. 447,0);

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 25 lanci (massa netta g. 532,6);

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 30 lanci (massa netta g. 639,6);

Stardust Sequence 30-061 nella versione a 36 lanci (massa netta g. 768,0),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, titolare di licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria per conto della soc. E.P.M., con sede in Basiliano (Udine) località Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12469-XV.J(4715) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

«936B PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936G PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936L PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936O PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936R PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936V PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936AR PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936C5 PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936GA PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936RA PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936VA PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936VE PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660);

«936ARG PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g. 660),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12183-XV.J(3866) del 14 aprile 2008, i manufatti esplosivi denominati:

MARTARELLO 1SC-4/OC (massa attiva g. 42);

MARTARELLO 1SC-4/BC (massa attiva g. 42);

MARTARELLO 1SC-4/CC (massa attiva g. 42);

MARTARELLO 1SC-4/YC (massa attiva g. 42);

MARTARELLO 1SC-4/LC (massa attiva g. 42);

MARTARELLO 1SC-4/RC (massa attiva g. 42);

MARTARELLO 1SC-4/GC (massa attiva g. 42),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unicoz.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale del T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A03577

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 16 e 19 maggio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5498
Yen	162,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,977
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79585
Fiorino ungherese	246,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	3,3890
Nuovo leu romeno	3,6428
Corona svedese	9,3370
Corona slovacca	31,525
Franco svizzero	1,6342
Corona islandese	115,34
Corona norvegese	7,8560
Kuna croata	7,2507
Rublo russo	36,8775
Nuova lira turca	1,9111
Dollaro australiano	1,6320
Real brasiliano	2,5513
Dollaro canadese	1,5466
Yuan cinese	10,8316
Dollaro di Hong Kong	12,0892
Rupia indonesiana	14389,89
Won sudcoreano	1607,84
Peso messicano	16,1773
Ringgit malese	5,0152
Dollaro neozelandese	2,0131
Peso filippino	66,262
Dollaro di Singapore	2,1244
Baht tailandese	50,012
Rand sudafricano	11,6281

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Dollaro USA	1,5577
Yen	162,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,056
Corona danese	7,4612
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79760
Fiorino ungherese	246,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	3,3850
Nuovo leu romeno	3,6235
Corona svedese	9,2875
Corona slovacca	31,482
Franco svizzero	1,6308
Corona islandese	114,01
Corona norvegese	7,7885
Kuna croata	7,2491
Rublo russo	36,9736
Nuova lira turca	1,9177
Dollaro australiano	1,6325
Real brasiliano	2,5565
Dollaro canadese	1,5487
Yuan cinese	10,8654
Dollaro di Hong Kong	12,1506
Rupia indonesiana	14455,46
Won sudcoreano	1621,57
Peso messicano	16,1923
Ringgit malese	5,0407
Dollaro neozelandese	2,0053
Peso filippino	66,693
Dollaro di Singapore	2,1304
Baht tailandese	50,232
Rand sudafricano	11,7030

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A03627-08A03626

Assoggettamento della Darma Asset Management - Società di gestione del risparmio S.p.a., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale n. 49711 del 5 maggio 2008, è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria della Darma Asset Management - Società di gestione del risparmio S.p.a. con sede in Milano, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 58/1998.

08A03628

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Merilym»

Estratto provvedimento n. 87 del 3 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario MERILYM.

Confezioni:

flacone da 1 ml - A.I.C. n. 102248010;

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102248022.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16, 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «Eurican Lyme».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Every Spray»

Estratto provvedimento n. 107 del 21 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario EVERY SPRAY antiparassitario ad azione rapida per uccelli da gabbia e da voliera.

Confezione: bombola 200 ml - A.I.C. n. 103637017.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. con sede in Sanremo (Imperia), via Matteotti 12 - codice fiscale 00761030089.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo TA n. 8b2 - aggiunta nuovo sito produttivo per rilascio lotti compreso controllo qualità.

Si autorizza l'aggiunta del nuovo sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, incluso il controllo qualità: Fatro S.p.a. con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03582

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto 2 maggio 2008 è concessa la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Al sig. Soldini Giovanni nato il 16 maggio 1966 a Milano, è stata concessa una medaglia d'oro al merito di Marina, con la conseguente motivazione:

«Sportivo di indiscusso prestigio nel mondo della vela, Giovanni Soldini nel corso della sua brillante attività ha conseguito eccezionali risultati, ottenendo prestigiosi riconoscimenti sia in patria sia all'estero. Profondamente legato al mare, con le sue imprese ha contribuito ad accrescere l'interesse verso le attività nautiche e lo sport della vela, distinguendosi in particolare per altruismo e coraggio quando, impegnato in una difficile e pericolosa regata transatlantica in solitario, con condizioni meteorologiche estreme, ha soccorso e salvato una velista rovesciatasi con la sua imbarcazione, in pieno Pacifico meridionale.

Limpido esempio di sportività e solidarietà marinara che con la sua opera e la sua esaltante attività sportiva, ha contribuito ad accrescere il prestigio e lustro della Marineria italiana nel Mondo». — Roma, 31 marzo 2008.

08A03598

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zafirst»

Con la determinazione n. aRM - 57/2008-546 del 28 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ZAFIRST;

confezione: 032957021;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

08A03457

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ervevax»

Con la determinazione n. aRM - 58/2008-231 del 29 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GlaxoSmithKline Biologicals S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ERVEVAX;

confezione: 021895026;

descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 1 siringa preriempita.

08A03456

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paneraj»

Con la determinazione n. aRM - 59/2008-214 del 29 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PANERAJ;

confezione: 010282034;

descrizione: sciroppo g 180;

confezione: 010282022;

descrizione: 30 pastiglie;

confezione: 010282010;

descrizione: 10 pastiglie.

08A03458

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinquerix»

Con la determinazione n. aRM - 60/2008-200 del 29 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GlaxoSmithKline S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CINQUERIX;

confezione: 0335360444;

descrizione: «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 10 flac.ni di polvere + 10 flac.ni di sospensione da 0,5 ml;

confezione: 033536032;

descrizione: «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 10 flac.ni dl polvere + 10 siringhe preriempite di sospensione da 0,5 ml;

confezione: 033536020;

descrizione: «polvere e sospensione per sospensione iniettabile» 1 flac.no di polvere per sospensione iniettabile + 1 flac.no di sospensione iniettabile;

confezione: 033536018;

descrizione: «polvere e sospensione per sospensione iniettabile»l flac.no polv sosp iniett + 1 sir preriemp sosp. inietti cont. monod.

08A03455

Avvisi relativi alle pubblicazioni sul sito internet dei moduli e delle modalità per la trasmissione dell'autocertificazione

Sono pubblicati sul sito dell'AIFA (http://www.agenziafarmaco.it) nella sezione «Produzione e controllo» i moduli e le modalità per la trasmissione dell'autocertificazione in ottemperanza all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 5 dicembre 2006 «Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazione clinica e norme transitorie per la produzione di tali medicinali.

Sono pubblicati sul sito dell'AIFA (http://www.agenziafarmaco.it) nella sezione «Produzione e controllo» i moduli e le modalità per la trasmissione dell'autocertificazione relativa alla fabbricazione o importazione dei radiofarmaci e dei medicinali in fase di sperimentazione a uso umano in ottemperanza agli articoli 16 e 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200 «Attuazione delle direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali», relativa alla produzione di medicinali per terapia genica e per terapia.

08A03449 - 08A03450

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-122) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00